

Prot.: 234367/RU

Roma, 3 giugno 2022

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**

**VISTO** il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'art. 6, paragrafo 1 che stabilisce che gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, in particolare l'art. 2, paragrafo 2 che stabilisce, tra l'altro, che lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni doganali sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all'allegato B del suddetto Regolamento;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'art.2, paragrafo 2 che stabilisce che i formati e i codici comuni in materia di dati di cui all'art.2 del regolamento delegato sopracitato figurano nell'allegato B del suddetto Regolamento;

**TENUTO** conto che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) ha attuato la reingegnerizzazione dei processi, secondo le specifiche unionali dell'EUCDM (*Eu Customs data Model*) anche per la presentazione delle dichiarazioni doganali d'importazione (tracciati H) rendendo disponibili le relative procedure per l'utilizzo dei medesimi da parte degli operatori interessati e che, a decorrere dal 9 giugno 2022, tale procedura costituirà l'ordinaria modalità di presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione;

**CONSIDERATO** che la presentazione delle dichiarazioni doganali di importazione - per gli utenti preventivamente autorizzati mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) disponibile sul Portale Unico delle dogane e dei Monopoli (PUDM) dell'Agenzia - avviene mediante trasmissione al Sistema informativo di ADM e che tali dichiarazioni sono munite di firma digitale, e pertanto esse soddisfano i requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche);

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'art. 25 che definisce le modalità di registrazione delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni acquistati o importati;

**CONSIDERATO** che la sopracitata normativa doganale unionale non prevede l'utilizzo di un formulario cartaceo né per la presentazione della dichiarazione doganale né per la stampa della medesima;

**TENUTO CONTO** che occorre assicurare l'adempimento degli obblighi fiscali mettendo a disposizione dell'importatore un documento contabile che contenga i dati necessari per la registrazione prevista dall'art. 25 D.P.R. 633/1972, predisposto dal Sistema informativo di ADM sulla base delle dichiarazioni doganali presentate con le modalità sopra indicate, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci nel Sistema informativo medesimo;

**VISTO** il parere favorevole espresso, con nota prot. 186979 del 1° giugno 2022, dall'Agenzia delle Entrate in merito all'idoneità del predetto documento contabile a consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa in materia di I.V.A. propedeutici all'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA pagata all'importazione,

## **IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dall'art. 25 del D.P.R. 633/1972, l'importatore utilizza i dati che sono riportati nel riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale predisposto, secondo il modello allegato alla presente determinazione, dal Sistema informativo di ADM, sulla base delle dichiarazioni doganali presentate utilizzando i tracciati H.

### **ARTICOLO 2**

Il prospetto di cui all'art. 1 è messo a disposizione dell'importatore e del dichiarante/rappresentante, nell'area riservata del Portale Unico delle dogane e dei monopoli (PUDM) per ciascuna dichiarazione doganale di importazione presentata al Sistema informativo di ADM utilizzando i tracciati H, una volta conclusa la fase di svincolo delle merci nel Sistema informativo dell'Agenzia.

### **ARTICOLO 3**

Le modalità tecniche di accesso e utilizzo del servizio di cui all'art.2 saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.



Marcello Minenna

## Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione

MRN:

ver.

Generato il

<i>Ufficio</i>	<i>Data svincolo</i>		  
	<i>Data dichiarazione</i>	<i>Data accettazione</i>	
<i>Importo totale fatturato</i>	<i>Tasso di cambio</i>	<i>Totale articoli</i>	
<i>Riepilogo relative a tutti gli articoli</i>			
<i>Elenco articoli:</i>			
Sono presenti articoli non svincolati			

<i>Rappresentante</i>	<i>Rappresentante fiscale</i>	<i>Importatore</i>
<i>Elenco fatture</i>		
<i>Condizioni di Consegna</i>		

<i>Liquidazione dazi</i>	
	<i>Totale dazi</i>

<i>Liquidazione tributi nazionali</i>			
<i>Codice Tributo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>
			<i>Totale tributi</i>

<i>Liquidazione IVA</i>			
<i>Codice Tributo</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Importo</i>
			<i>Totale IVA</i>

lettera di intento numero :